Tavagnacco, 18 settembre 2026

Preg.mo Signor
Avv. Massimo Padovani
A mezzo pec

Oggetto: Gruppo Servizi Associati S.p.A/ sig. Mirko Angelo Zonca

Egregio Avvocato,
facciamo seguito alla Sua comunicazione del 10 settembre 2026, trasmessa nell'interesse del Sig. Mirko Angelo Zonca, per fornire riscontro alle questioni ivi rappresentate.
Come noto, a seguito del giudizio del medico competente del 13 luglio 2026, che ha accertato l'inidoneità permanente del Sig. Zonca alla specifica mansione di addetto antincendio sino ad allora svolta, la Società si è attivata al fine di verificare la possibilità di un diverso impiego del lavoratore compatibile con le sue residue capacità lavorative.
In data 8 settembre 2026, all'esito della valutazione effettuata per cambio mansione, il medico competente ha quindi espresso giudizio di idoneità alla mansione specifica di "portierato senza notti", senza ulteriori prescrizioni o limitazioni; conseguentemente, sulla base delle indicazioni così formulate, la Società sta completando la ricognizione delle posizioni effettivamente disponibili nell'ambito della propria organizzazione, al fine di verificare la possibilità di una concreta ricollocazione del Sig. Zonca in mansioni compatibili con il giudizio espresso dal medico competente.
Quanto alle conseguenze economiche che la Sua comunicazione riconduce al periodo nel quale il Sig. Zonca non ha prestato attività lavorativa, non può essere condivisa la richiesta di corresponsione della retribuzione per l'intero periodo di inattività, considerato che, una volta accertata l'inidoneità permanente alla mansione di addetto antincendio, la Società non avrebbe potuto continuare ad adibire il lavoratore alla precedente attività e si rendeva necessario verificarne una diversa collocazione compatibile con il suo stato di salute, sicché la mera disponibilità manifestata dal lavoratore non vale, di per sé, a configurare nei termini prospettati una situazione di mora datoriale e il conseguente diritto alla retribuzione per l'intero periodo rivendicato; parimenti, non può essere condivisa la richiesta di ripristino delle 96 ore di ferie sul solo presupposto che la relativa fruizione non sarebbe stata richiesta o concordata, atteso che la determinazione del periodo feriale compete al datore di lavoro, nel necessario contemperamento tra le esigenze aziendali e gli interessi del lavoratore.
Devono infine essere respinte, in quanto non dovute nei termini e secondo i presupposti prospettati nella Sua comunicazione, sia le richieste formulate con riferimento alla giornata del 13 luglio 2026 e alle relative spese di viaggio, sia le ulteriori rivendicazioni concernenti differenze retributive, lavoro straordinario e mancato godimento dei riposi, queste ultime peraltro formulate in termini generici e prive dell'indicazione dei periodi, delle ore e degli importi cui si riferirebbero.

In ogni caso, una volta completata la ricognizione in corso in ordine alle posizioni effettivamente disponibili e compatibili con il giudizio espresso dal medico competente, la Società provvederà a comunicarne tempestivamente l'esito al Sig. Zonca e ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla prosecuzione del rapporto.

Distinti saluti.

Gruppo Servizi Associati S.p.A.